

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1955

(15^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOLI

INDICE

Disegno di legge:

«Devoluzione alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori di somme depositate presso le cancellerie giudiziarie» (865) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	Pag. 129, 130
AZARA	130
DE PIETRO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	130
LEONE	130
MARZOLA	130
SPALLINO	130

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Azara, Cemmi, Corsini, Gavina, Leone, Magliano, Marzola, Merlin Umberto, Nacucchi, Pannullo, Papalia, Pellegrini, Ravagnan, Romano Antonio, Spallino, Zelioli Lanzini e Zoli.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia De Pietro.

SPALLINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Devoluzione alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori di somme depositate presso le cancellerie giudiziarie» (865).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Devoluzione alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori di somme depositate presso le cancellerie giudiziarie».

Farò io stesso una breve relazione.

Il presente disegno di legge non è altro che la ripetizione di un provvedimento preso altra volta. Restano sempre giacenti presso le cancellerie i residui inerenti alle somme depositate per le spese di cancelleria che occorrono durante i procedimenti giudiziari. Già altra volta questi vecchi depositi che non erano stati ritirati dagli avvocati sono stati devoluti alla Cassa di previdenza; ora si intende rinnovare il provvedimento.

Se la Commissione è d'accordo, io vorrei però fare una raccomandazione al Governo: che si estenda il sistema già in uso e che del resto è accennato anche nella relazione ministeriale, per cui le cancellerie stesse provvedano alla restituzione di questi depositi a mezzo di assegni di conto corrente postale. In molti Tribunali tale sistema è invalso da diverso tempo, ed è risultato comodissimo per gli avvocati, che si vedono restituire senz'altro queste somme, e molto comodo anche per gli uffici, che così non sono obbligati a seguire tutte le formalità inerenti alla restituzione.

Vorrei quindi, nel proporre l'approvazione del disegno di legge, aggiungere la raccomandazione al Ministro affinché voglia, con una cir-

colare, invitare tutte le cancellerie a seguire il sistema predetto.

SPALLINO. Sarebbe forse opportuno, prima di devolvere i depositi alla Cassa nazionale di previdenza degli avvocati, rivolgere un invito agli aventi diritto. Nel disegno di legge non è previsto l'obbligo di invitare la parte interessata a ritirare le somme ad essa spettanti, invito che può essere fatto anche a mezzo di un semplice biglietto.

MARZOLA. Ma le cancellerie rivolgono sempre questo invito!

SPALLINO. Sarebbe opportuno però che esso venisse espressamente previsto nel disegno di legge. Il deposito è fatto materialmente dall'avvocato o dal procuratore, ma la somma non è dell'avvocato o del procuratore, e ad un certo momento questi può trovarsi in una difficile condizione di responsabilità.

Ritengo pertanto che un invito non potrebbe pregiudicare affatto la bontà del presente disegno di legge, al quale sono favorevole.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei fare osservare al senatore Spallino che l'avvocato dovrebbe anche sapere che il procedimento è terminato, e quindi conoscere perfettamente l'esistenza del deposito.

SPALLINO. Ma l'avvocato può anche esser morto, può essere stato interdetto, può essere andato all'estero o aver trasferito lo studio, durante il corso del procedimento!

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. In tal caso avrà lasciato l'incarico al procuratore.

LEONE. Non sarebbe opportuno estendere l'avviso anche alle parti costituite?

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma non sono somme tali da giustificare simili disposizioni: si tratta spesso di cento lire o poco più!

AZARA. Prendo atto di quanto ha osservato il collega ed amico Spallino, ma non vorrei che, per ottenere la perfezione, si perdesse il bene del provvedimento.

Non si possono isolare i casi eccezionali: se il cancelliere deve rivolgere l'invito a tutti in ogni caso, questo farebbe perdere un'infinità di tempo, mentre il disegno di legge ha uno scopo di semplificazione.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. L'esperienza ci ha dimostrato che le norme contenute nel disegno di legge vanno bene così come sono: l'importante è accogliere la raccomandazione dell'onorevole Presidente, che cioè le cancellerie adottino il metodo di restituire i depositi inviandoli agli interessati.

SPALLINO. Fidando nella parola dell'onorevole Guardasigilli, non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE, *relatore*. Non facendosi altre osservazioni, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, di cui do lettura:

Art. 1.

I residui delle somme versate presso gli uffici giudiziari per spese di cancelleria, e non ritirati dagli aventi diritto entro tre anni dalla definizione dell'affare, sono devoluti alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori.

(È approvato).

Art. 2.

La disposizione dell'articolo precedente si applica anche ai residui dei depositi costituiti anteriormente alla presente legge, se non siano ritirati entro tre mesi dalla pubblicazione della stessa e sempre che riflettano affari definiti da oltre tre anni.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 10,15.

Dott. MARIO CARONTI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.